



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 3 luglio 2026 n.88

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di modificare gli articoli 12, 30, 31 e l'Allegato E al Decreto Delegato n.44/2012 a seguito dell'entrata in vigore, in data 21 maggio 2026, del Regolamento Europeo n.2024/1157 in materia di esportazione dei rifiuti;*
- *la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 79, comma 3-quater del Decreto Delegato n.44/2012, che fissa alla data del 30 giugno 2026 il termine per l'ultimazione, in tutto il territorio della Repubblica, degli interventi di adeguamento delle reti fognarie ai fini dell'allaccio ai collettori della rete pubblica, considerato che risultano da completare interventi pubblici assolutamente necessari anche per i relativi adempimenti in capo agli utenti privati;*
- *l'urgenza di apportare immediatamente le modifiche sopra descritte in considerazione del necessario adeguamento alla citata normativa europea in modo da fornire i corretti strumenti per il rilascio degli atti previsti e per garantire la piena operatività dell'esportazione dei rifiuti, nonché l'imminente scadenza dei termini previsti dall'articolo 79 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.28 adottata nella seduta del 23 giugno 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 12, 30, 31 E DELL'ALLEGATO E AL DECRETO
DELEGATO 27 APRILE 2012 N.44 “CODICE AMBIENTALE” E SUCCESSIVE
MODIFICHE E PROROGA DEI TERMINI PER GLI INTERVENTI DI
SDOPPIAMENTO DELLE RETI FOGNARIE**

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine previsto per l'ultimazione degli interventi di adeguamento nel territorio della Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 79, comma 3-quater del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 successive modifiche, è prorogato al 30 giugno 2028.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 12 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche)

1. Il comma 3, dell'articolo 12 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è così modificato:
“3. Ai sensi dell'articolo 3, numero 6), lettera b) del Regolamento (UE) n.2024/1157 è “notificatore” una persona fisica residente in Repubblica o una persona giuridica di diritto sammarinese tra quelle sotto elencate:
 - a) il “produttore iniziale”;
 - b) il “nuovo produttore” che effettua operazioni prima della spedizione da un'unica località notificata;
 - c) il “raccoltore” che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata;
 - d) un “intermediario” autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccogliore di cui rispettivamente alle lettere a), b), c) ad agire per suo conto in qualità di “notificatore”;
 - e) il detentore da intendersi quale il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - f) qualora tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) se applicabili, siano sconosciuti insolventi, il detentore del rifiuto al momento della spedizione.”.
2. Dopo il comma 3, dell'articolo 12 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Ai fini del presente Titolo si intendono altresì, integralmente recepite le definizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/1157 e successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 30 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 6, dell'articolo 30 del Decreto Delegato n.44/2012 è così modificato:
“6. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di trasporto transfrontaliero, dai documenti previsti all'articolo 31 e dalla normativa comunitaria, Regolamento (UE) n.2024/1157. In questo caso, il produttore iniziale del rifiuto dovrà richiedere il rilascio di copia dei documenti di cui all'articolo 31, comma 3 o 7.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 31 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche)

1. L'articolo 31 del Decreto Delegato n.44/2012 è così sostituito:

“Art. 31

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 10, le spedizioni dei rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana o di altri Stati Europei avvengono in conformità alle prescrizioni dettate dal Regolamento (UE) n.2024/1157. Le spedizioni dei rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino verso paesi non UE che hanno sottoscritto la Convenzione di Basilea avvengono in conformità alla Convenzione stessa. Le spedizioni dei rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino verso paesi non UE, non OCSE e che non hanno aderito alla Convenzione di Basilea possono avvenire unicamente sulla base di specifici accordi bilaterali.
2. Ai sensi dell'articolo 3, numero 9), lettera b) del Regolamento (UE) n.2024/1157 e successive modifiche ed integrazioni l'UPAV svolge il ruolo di “autorità competente”.

3. Per espletare la procedura di notifica il notificatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, si avvale dei documenti rilasciati dall'autorità competente di spedizione di seguito elencati:
- a) documento di notifica predisposto in conformità al modello di cui all'Allegato I A al Regolamento (UE) n. 2024/1157 e successive modifiche;
 - b) documento di movimento predisposto in conformità al modello di cui all'Allegato I B al Regolamento (UE) n. 2024/1157 e successive modifiche.
4. Le spese per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono stabilite con ordinanza del Congresso di Stato.
5. La notifica è corredata dalle informazioni e documenti indicati nell'Allegato II, Parti 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorità competente di spedizione ha, inoltre, facoltà di richiedere al notificatore le informazioni ed i documenti aggiuntivi di cui all'Allegato II, Parte 3 del predetto Regolamento (UE) nonché ogni ulteriore certificazione che riterrà necessaria, in particolare, al fine di verificare periodicamente l'assenza di condanne per spedizione illegale di rifiuti o per altri atti illeciti relativi alla protezione dell'ambiente.
6. La garanzia finanziaria di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n.2024/1157 e successive modifiche ed integrazioni è predisposta in conformità al modello di cui all'Allegato E del presente Codice e per un importo da calcolarsi sulla base dello schema di calcolo di cui all'Allegato F del presente Codice ed è prestata dal notificatore in favore dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, a copertura delle spese di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n.2024/1157 e successive modifiche ed integrazioni. Tale garanzia è rilasciata da società autorizzate all'esercizio dell'attività di cui alle lettere A), B), G) e H) dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche regolarmente iscritte all'elenco degli intermediari assicurativi e riassicurativi di Banca Centrale. In considerazione di specifiche esigenze legate alla gestione del rifiuto, la CTA ha facoltà di autorizzare l'UPAV ad accettare garanzie finanziarie difformi dal predetto modello, fermo restando il rispetto delle finalità di cui al precitato articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 e successive modifiche ed integrazioni sono assolti mediante la trasmissione, da effettuarsi entro due giorni dall'avvenuta spedizione, all'autorità competente di spedizione, di copia del documento contenuto nell'Allegato VII del Regolamento medesimo, predisposto in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 18.
8. In conformità all'articolo 18 del Regolamento (UE) n.2024/1157, l'impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce la certificazione, sotto la propria responsabilità, dell'avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all'Allegato VII.
9. L'autorità competente ha facoltà di intimare, mediante ordinanza, la produzione da parte del notificatore di referto analitico per la classificazione del rifiuto oggetto di notifica nonché di acquisire dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, fatto salvo l'obbligo di riservatezza gravante sull'autorità medesima, dati ed informazioni utili ai fini di ispezione, controllo dell'applicazione, programmazione e statistica relativi ai rifiuti destinati ad essere smaltiti e recuperati fuori dal territorio della Repubblica di San Marino.
10. In ogni caso, i termini e le condizioni dettati dagli accordi e intese bilaterali stipulati fra la Repubblica di San Marino e Stati, Regioni ovvero Enti locali in materia di gestione dei rifiuti, prevalgono, qualora difformi, su quanto prescritto dal presente articolo.
11. Il produttore iniziale di rifiuti e il nuovo produttore di rifiuti, su eventuale richiesta dell'UPAV, devono presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la previsione dei quantitativi per l'anno successivo, espressi in tonnellate di rifiuto per singolo codice EER.
12. L'autorità competente può effettuare in qualsiasi momento le ispezioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera cc-bis) di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, nonché ispezioni

delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento in conformità dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Sono vietate le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti tra la Repubblica di San Marino e Stati che non abbiano aderito alla Convenzione di Basilea con cui la Repubblica di San Marino non abbia stipulato specifici accordi.”.

Art. 5

(Modifica dell'Allegato E al Decreto Delegato n.44/2012)

1. L'Allegato E al Decreto Delegato n.44/2012 è sostituito dall'Allegato A al presente decreto - legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 luglio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alice Mina – Vladimiro Selva

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
*Federico Pedini Amati***

ALLEGATO E

Fidejussione assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, ai sensi del D.D. n. 44/2012 e successive modifiche – Reg. (UE) 2024/1157.

Premesso 1. Che l'impresa ditta (COE) domiciliata in..... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 31 del Decreto Delegato n. 44/2012 e successive modifiche.

2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, a copertura di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni,

Ciò premesso

Articolo 1

(Oggetto)

1. La società (in seguito denominata società), domiciliata in con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo di €..... a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per l'assolvimento degli oneri di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2024/1157 e, in particolare, per il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il deposito dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento della/e spedizione/i dalla Repubblica di San Marino a di cui alla Notifica, riferiti a n. documenti di movimento, per un totale di tonnellate di rifiuti, classificati come EER.....

Condizioni generali di fidejussione.

Condizioni che regolano il rapporto tra la società e l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino

Articolo 1

(Limitazione della garanzia)

1. La Società garantisce all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla stessa Ecc.ma Camera per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione in relazione agli oneri di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2024/1157 e, in particolare, per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Articolo 2

Durata della garanzia

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero, relativi alle spedizioni garantite.
2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Articolo 3

Pagamento del premio ed altri oneri

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.
2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Articolo 4

Obbligazione del fideiussore

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di €.
2. La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'Ente garantito.
3. La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino abbia notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Articolo 5

Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragione ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 6

Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Articolo 7

Foro competente

In caso di controversia il foro competente è quello di San Marino.

La ditta stipulante.....

La società.....

Calcolo della garanzia in euro

$$G = T + S$$

$$T = (300/1936,27) \times n^{\circ} \text{ tonnellate di rifiuti spediti} \times n. \text{ km}$$

$$S = \text{valore di K2} \times n^{\circ} \text{ tonnellate spedite}$$

Modulo di notifica N/..... (numero progressivo del trasporto)

Fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, ai sensi del D.D. n. 44/2012 e successive modifiche – Regolamento (UE) 2024/1157.

Premesso

1. Che l'impresa ditta..... (COE) domiciliata in.....(denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 31 del Decreto Delegato n. 44/2012 e successive modifiche

2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, a copertura di ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.

Ciò premesso

Articolo 1

(Oggetto)

1. La società..... (in seguito denominata società), domiciliata in con la presente polizza, alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - a quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore della dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo di € a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre ogni e qualsiasi spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione per l'assolvimento degli oneri di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2024/1157 e, in particolare, per il trasporto, il recupero e lo smaltimento, il deposito dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento della/e spedizione/i da San Marino a di cui alla Notifica, riferiti a n. documenti di movimento, per un totale di tonnellate di rifiuti, classificati come EER.....

Condizioni generali di fidejussione.

Condizioni che regolano il rapporto tra la società e l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino

Articolo 1

(Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla stessa Ecc.ma Camera per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per l'assolvimento degli oneri di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2024/1157 e, in particolare, per il trasporto dei rifiuti, il loro recupero o smaltimento, il loro deposito e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2. Nel caso in cui la fidejussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

Articolo 2

(Durata della garanzia)

1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativi alle spedizioni garantite.

2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte dell'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio della Repubblica di San Marino del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

Articolo 3

(Pagamento del premio ed altri oneri)

1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.
2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Articolo 4

(Obbligazione del fideiussore)

1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di euro.....
2. La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'Ente garantito.
3. La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino abbia notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

Articolo 5

(Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragione ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 6

(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Articolo 7

(Foro competente)

In caso di controversia il foro competente è quello San Marino.

La ditta stipulante.....

La società.....

Calcolo della garanzia in euro:

$$G = T + S$$

$$T = (300/1936,27) \times n^{\circ} \text{ tonnellate di rifiuti spediti} \times n. \text{ km}$$

$$S = \text{valore di K2} \times n^{\circ} \text{ tonnellate spedite}$$

Modulo di notifica N/..... (numero progressivo del trasporto)